

Dei decreti di Mattia Corvino

Poiché nella corrispondenza di re Mattia si riscontrano spesso delle influenze classicheggianti, si potrebbe pensare che molti dei suoi segretari avessero la conoscenza della moda epistolare dell'umanesimo. Per rilevare la persistenza della cultura umanistica anche in altri campi della amministrazione corviniana sarebbe importante esaminare anche quelle testimonianze scritte che consistono nei decreti.

Agli albori della legiferazione medievale europea vennero messi per iscritto, uno dopo l'altro, i diritti consuetudinari dei barbari. Così si ha per esempio la *Lex Visigothorum*,¹ la *Lex Burgundionum*,² la *Lex Salica*³ ecc. Similmente furono, inoltre, compilati le raccolte di leggi attribuiti ai singoli sovrani, quale l'*Edictum Theoderici*,⁴ l'*Edictum Rothari*⁵ ecc. Fu su questa strada che s'incamminò anche la codificazione della legislazione ungherese. L'introduzione alle leggi di Santo Stefano, la *regalis decreti prefacio* ci tiene a puntualizzare: ogni popolo vive secondo le proprie leggi. E proprio le leggi di Santo Stefano testimoniano come la forma caratteristica delle nostre leggi primitive non sia stata quella dei diplomi. Le leggi del nostro primo re, come le conosciamo oggi, sono redatti in due libri. Mentre nella prima redazione a costituire il primo libro sono le *Esortazioni* al figlio Santo Emerico⁶ e gli articoli restanti il secondo libro, nella seconda redazione troviamo solamente gli articoli del secondo codice, ma divisi in due parti. Nonostante gli storici, con la loro speculazione, abbiano più volte tentato di separare i singoli testi dei due libri in base alla loro formazione, c'è buona probabilità che gli articoli non seguano una

¹ *Leges Visigothorum antiquiores*, herausgegeben von ZEUMER (Karl), in *Fontes iuris Germanici antiqui* 5., Monumenta Germaniae Historica (München), 1894.

² *Leges Burgundionum*, herausgegeben von SALIS (Ludwig Rudolf von), in *Leges nationum Germanicarum* 3., Monumenta Germaniae Historica (München), 1892. Nachdruck 1973.

³ *Lex Salica*, herausgegeben von ECKHARDT (Karl August), in *Leges nationum Germanicarum* 4,2. Monumenta Germaniae Historica (München), 1969.

⁴ *Edictum Theoderici regis*, herausgegeben von BLUHME (Friedrich), in *Leges* 5. Monumenta Germaniae Historica (München), 1875-1889. Nachdruck 1987.

⁵ *Leges Langobardorum*, Herausgegeben Beyerle (Franz), in *Germanenrechte, Neue Folge*, Witzenhhausen, 1962. pp. 643-866.; CAVANNA (Adriano), *Nuovi problemi intorno alle fonti dell'Editto di Rotari*, 1968.; DELOGU (Paolo), *Rothari király törvényei és a 7. századi langobard társadalom*, Aetas 19 (2004) 2.

redazione cronologica.⁷ Lo stesso è valido per le leggi di San Ladislao e di Colomanno, nonché per i decreti dei sinodi cosiddetti nazionali.⁸

A cavallo del XIII-XIV secolo, con lo stabilirsi delle cancellerie di corte, pure i documenti ufficiali di stato assunsero forme ben precise. Dai diplomi conosciamo dei decreti regi ungheresi sia in forma di privilegio che in quella di lettera patente. Caratteristica della forma di privilegio è la scrittura su pergamena con la corroborazione per mezzo di sigillo pendente regale. Quanto alle sue formole, il privilegio per la promulgazione di decreti regi poteva seguire due tipi.⁹

Caratteristica della forma solenne, detta anche privilegio solenne, è l'*arenga*, di solito enunciante le ragioni di principio del decreto, nonché la *narratio*, cioè la narrazione delle circostanze e della sua approvazione. Inoltre la cosiddetta datazione maggiore, quella che riporta la formula *datum per manus*, cioè il nominativo del funzionario incaricato della redazione del documento. La data è espressa secondo il calendario romano, viene segnalato anche l'anno di regno, nonché il cosiddetto elenco dei dignitari in funzione al momento della redazione del diploma. Quest'ultimo, cioè l'elenco dei dignitari, è una specificità ungherese. Furono, in origine, i dignitari maggiori presenti alla corte reale a firmare il privilegio in qualità di testi, a conferma della sua autenticità. In Ungheria questo elenco dei testimoni si trasforma nell'enumerazione semplice di tutti i dignitari maggiori sia ecclesiastici che laici, sia presenti che non presenti nella corte reale.

Il privilegio minore o semplice, quello cioè eseguito in forma più semplice, è caratterizzato da meno e più semplici formole. Eppure viene munito del sigillo regio doppio, la datazione segue il calendario romano, con l'indicazione dell'anno di regno, ma manca del tutto la datazione maggiore (*datum per manus*), nonché l'elenco dei dignitari.¹⁰

I decreti emanati sotto forma di *lettera patente* vengono eseguiti su carta e nelle loro formole ricordano i privilegi semplici, ma a differenza di questi la datazione avviene seguendo le feste religiose, e sono, inoltre, muniti di un sigillo apposto sulla

⁶ STEFANO D'UNGHERIA, *Esortazioni al figlio - Leggi e decreti*, introduzione, traduzione e note di TESSORE (Dag), presentazione del PASKAI (Card. Lászlò), prefazione di BOLLÓK (János), Roma, 2001.

⁷ Cf. JÁNOSI (Monika), *Törvényalkotás a korai Árpád-korban*, in *Szegedi Középkortörténeti Könyvtár* 9., red. KRISTÓ (Gyula), Szeged, 1996.

⁸ Cf. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai, (Függelék: a törvények szövege), írta ZÁVODSZKY (Levente), Budapest, 1904., hasonmás kiadás, előszó ÉRSZEGI (Géza), Pápa, 2002.

⁹ ÉRSZEGI (Géza), *Középkori törvényeink szöveg-hagyományozásáról*, in *Jogelméleti Szemle - Journal of Legal Theory - Zeitschrift für Rechtstheorie - Journal de Théorie du Droit*, red. POKOL (Béla), KARÁCSONY (András), SZABÓ (Béla), GYÓRFI (Tamás), 2007. 4.

¹⁰ SZENTPÉTERY (Imre), *Magyar oklevéltan*, in *A magyar történettudomány kézikönyve*, red. HÓMAN (Bálint), II. kötet 3. füzet, Budapest, 1930. p. 98.

carta. Sigillo che non è il sigillo reale maggiore o di maestà, ma uno dei sigilli reali minori, per lo più il *sigillum secretum*, quello che si usava nei casi speciali.¹¹

Il primo decreto regio pervenutoci in forma di diploma è la famosa Bolla d'Oro del 1222, emanato da Andrea II. Unico punto negativo di questo primato è che nonostante fosse redatta in sette esemplari, nessuno di essi ci è pervenuto in originale. Anche se gli esemplari furono affidati ciascuno a dei custodi ritenuti i più sicuri all'epoca. Non è sopravvissuta né l' esemplare spedito al Papa, né quello proprio del re. Manca però pure l'esemplare del palatino celato, secondo una tradizione posteriore, da un archivio familiare. Neanche gli archivi arcivescovili di Esztergom e di Kalocsa, seppur tratti in salvo prima dell'invasione turca, hanno custodito le loro copie. La stessa cosa vale per i due ordini cavallereschi più influenti dell'epoca, i cavalieri di San Giovanni ed i Templari. L'originale fu persa forse anche per il fatto che appena un decennio dopo il re lo promulgò nuovamente, in versione aggiornata. Il testo originale della Bolla d'Oro non ci è pervenuto perché il Papa non lo ratificò e quindi non poté venire inserito nei registri pontifici. Agli archivi reali invece, dopo la battaglia di Mohács, fatta nell'anno 1526, toccò la sorte della distruzione. Non saremmo forse in grado di conoscerne neppure il contenuto se una delle copie non fosse sopravvissuta, in base alla quale re Lodovico I (il Grande) riconfermò, nel 1351, i contenuti della Bolla d'Oro del 1222. E, in seguito, così fecero tutti i nostri re, fino a Mattia Corvino, togliendolo dal contesto dei decreti perituri ed elevandolo tra le leggi perenni. L'esistenza, tra il 1222 ed il 1351, di almeno un originale della Bolla d'Oro è testimoniata dal diploma, conservato presso l'archivio di Esztergom, ricopiato ed autenticato da parte di quattro dignitari ecclesiastici maggiori, verso il 1318. Come pure dal diploma che porta la data del 1267, anch'esso trovato nell'archivio primaziale ed in seguito donato all'Archivio Nazionale Ungherese, nel quale Bela IV ed i suoi figli promettono di osservare le disposizioni della Bolla d'Oro. In particolare quelle che non abbiano attirato l'odio dei nobili. È questo documento regio del 1267 il primo decreto in forma di diploma in Ungheria che conosciamo in originale. Rinresce che tale legge non sia stata emanata nella forma di privilegio solenne e così non rechi i nominativi dei dignitari, ma neanche il giorno della data. Si tratta, in effetti, di un privilegio semplice attestante le promesse del re e dei figli.¹²

La forma diplomatica che tale documento riveste si presenta con notevoli varianti, ma non esiste una forma specifica per i decreti. Percorrendo i documenti

¹¹ *Ibidem* p. 99.

¹² ÉRSZEGI (Géza), *Az Aranybulla / Bulla aurea*, in *Fejér megyei Történeti Évkönyv*, 6 (1972) pp. 1-22.; *De bulla aurea Andreae II regis Hungariae MCCXXII*, Szerkesztők / Curatori / Editors BESENYEI (Lajos), ÉRSZEGI (Géza), PEDRAZZA GORLERO (Maurizio), Szöveggondozás / Testo latino a cura di / Latin text edited by ÉRSZEGI (Géza), Fordítás / Traduzioni di / Translated by ÉRSZEGI (Géza), ÉRSZEGI (Márk Aurél), PEDRAZZA GORLERO (Cecilia), SZABÓ (Enéh Gizella). Edizioni Valdonega, Verona, 1999.

dell'epoca appare che vennero emanati in forma di privilegio solenne le norme che confermavano oppure estendevano le libertà nobiliari. Così le riconferme della Bolla d'Oro e i cosiddetti *decretum maius*, ossia i decreti ricapitolanti le disposizioni precedenti. Furono redatti in forma di privilegio solenne, quindi su pergamena, corredati dell'elenco dei dignitari e del sigillo regio doppio i decreti del 1351,¹³ del 1384¹⁴ e del 1435.¹⁵ Dopo il 1435 diventano sempre più rari gli esemplari in forma di privilegio solenne.

Tra i decreti di Mattia Corvino si trovano sia privilegi semplici che solenni. E dal punto di vista puramente formale non appare che vi sia differenza alcuna tra i decreti dati in forme diverse. Vi troviamo privilegi e lettere patenti, capita che lo stesso decreto sia stato scritto su carta e anche su pergamena. E addirittura che uno di essi sia munito di sigillo pendente e l'altro di un sigillo apposto sulla carta.

Solo due dei decreti emergono dal punto di vista della forma. Quello del 1464 e quello del 1486. Nel primo caso la forma solenne si spiega con la circostanza dell'incoronazione finalmente avvenuta a Alba Regia (*Alba Regale, Székesfehérvár*), appunto nel 1464, con la Sacra Corona, dopo una lotta pluriennale per il possesso della stessa corona dopo l'ascesa al trono di Mattia nel 1458. Con tale decreto Mattia Corvino conferma, alla vestigia dei suoi predecessori, la Bolla d'Oro del 1222 di Andrea II¹⁶ nonché altri articoli di legge di altri suoi antecessori. Così come pure le disposizioni da lui stesso prese sin dall'ascesa al trono.¹⁷

Un punto di svolta è rappresentato dalla legge del 1486, il cosiddetto *decretum maius*. È reperibile solo in tre esemplari, alquanto carenti degli elementi di autenticazione. Si presentano senza sigillo, due di essi sono rilegati a forma di libro ma con scritture diverse tra loro: l'uno con la scrittura umanistica allora in voga, l'altro con quella gotica già fuori moda. Ne esiste, nella contea Scepusiense (*Szepesség*) anche un minuscolo frammento in scrittura gotica. Il fatto che di tale così rilevante decreto fossero rimasti solo pochi esemplari va ascritto alla circostanza che fu proprio esso il primo decreto ad essere dato alle stampe, e addirittura in due edizioni. Le sue formule attestano, nonostante le carenze degli originali rimasti, che il decreto del 1486 sia stato emanato in forma di privilegio solenne.

¹³ *Sigilla regum - reges sigillorum*, Regal Portraits on Seals from the Hungarian National Archives, Edited by Géza ÉRSZEGI Magyar Képek, Bp.- Veszprém 2002. (= ÉRSZEGI, *Sigilla*) p. 64, no 29.

¹⁴ *Ibidem* p. 66, no 31.

¹⁵ *Ibidem* p. 68, no 33.

¹⁶ Cf. nota 12.

¹⁷ *Decreta regni Hungariae / Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490*, Francisci Döry collectionem manuscriptam additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke, in *Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publikationen des Ungarischen Staatsarchivs*, II. Fontes / Quellenpublikationen 19, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. (= DRH 1458-1490) pp. 140-155.

Né il cosiddetto *decretum coronationis*, emanato nel 1464 né il *decretum maius* del 1486 non sono più diplomi eseguiti su pergamena ma, vista l'ampiezza, si tratta di libri consistenti di vari fogli, corroborati da sigillo pendente¹⁸ fatto passare attraverso le forature de singoli fogli. A partire da re Mattia i documenti contenenti decreti furono pubblicati in tale forma.

Solo un accenno alle compilazioni pervenuteci a partire dal Quattrocento. Tali manoscritti sono per lo più semplici copie dei decreti regi, dati originalmente in forma di diplomi ma spesso andati perduti. Circa la loro autenticità però non vi sono dubbi. Sono proprio questi testi manoscritti alla base di quelle compilazioni che, in seguito conosciute come *Corpus Iuris Hungarici*, furono riediti di generazione in generazione finché la ricerca storica non si rese conto che i diplomi originali contenevano con maggiore autenticità i testi.

Le fonti diplomatiche e manoscritte contengono pochissime allusioni alla fase preparatoria delle leggi. Si ha però una descrizione, alquanto eloquente, grazie ad Antonio Bonfini, della preparazione del *decretum maius* del 1486 di re Mattia: Vi si legge che il re chiese per primo il consiglio del tesoriere Urbano e del palatino Emerico di Zapolya, poi fece convocare Giovanni vescovo di Varadino, allora gran cancelliere, per decidere alla norma sulla dieta da convocarsi a Buda. Si consultò in privato con il giudice supremo Tommaso Drágy circa la situazione sociale del paese, circa le leggi da abrogare o da emanare. Alla fine si tenne la seduta del senato dove, a detta del Bonfini, tutti i partecipanti abominando le usanze del regno votarono alla rinnovazione delle leggi.¹⁹

Dalla descrizione, forse non del tutto autentica, del Bonfini si evince comunque che la nascita del decreto regio è preceduta da una consultazione, probabilmente si trattava del consiglio regio, e poi dalla dieta. Abbiamo pochissimi dati concernenti il consiglio regio poiché il termine latino che lo designa, cioè il *consilium*, può significare sia delle consultazioni che l'istituzione chiamata a dare consiglio al re.

18 Sigillum maiestatis del Matthias re vedi: Érszegi, Sigilla, p. 74, no 38.

19 Imprimis questorem Urbanum et Emericum palatinum, quos et amare et observare videbatur, in colloquium admisit. Ioannem Varadiensem episcopum, supremum ea tempestate cancellarium adiecit, ut de indicendo Bude conventu rite decerneret. Quin et Thomam Dragi pretorem regni, quem non multo ante tempore legatum ad Sixtum pontificem miserat, e sententia cuncta mandata cum summa laude ac munificentia peragentem, item maximi callidissimique ingenii virum et ad maxima queque negotia natum, preterea Scythica lingua nimis eloquentem seorsum alloquitur, percontatur mores hominum et de abrogandis iubendisque legibus cum homine verba facit, ut qui multos in Ungaria annos ius dixerat; ex eo, quecunque opus essent et quam gravi scelerum mole Pannonia laboraret, intellexit. Demum senatus habetur; e patribus et proceribus nemo fuit, qui regni mores non abominaretur et renovandas leges non censeret. Antonius de BONFINIS, *Rerum Ungaricarum decades*. Ediderunt I. FÓGEL et B. IVÁNYI et L. JUHÁSZ, in Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, I. FÓGEL et B. IVÁNYI moderantibus L. JUHÁSZ, Szeged (Hungaria), Lipsiae 1936. 4., 7., 1, 3-6. (= BONFINI, *Rerum Ungaricarum decades*); Cf. DRH 1458-1490, pp. 360-361.

Anche Santo Stefano nelle sue *Esortazioni* al figlio Emerico²⁰ gli raccomanda il senato quale importante istituzione che riunisce gli anziani, appunto.

Secondo l'usanza, verso la fine del Duecento, il consiglio permanente del re ebbe membri sia ecclesiastici (in latino *prelati*) che laici (in latino *nobiles*), ricordati dalle fonti successive come *prelati et barones*. Che non tutti i *prelati et barones* facessero parte del consiglio regio è testimoniato dall'uso invalso alla fine del Trecento quando si parlava di "eletti" (in latino *deputati*) tra i prelati ed i baroni. Questi eletti dovevano giurare di dare il loro consiglio unicamente in vista del bene del regno, mentre il re, a sua volta, giurava di prendere in considerazione il voto dei suoi consiglieri. Si sostiene spesso, erroneamente, che a reggere il paese durante l'interregno del 1445-1446 fosse stato proprio tale consiglio regio. Si evince, infatti, dal loro decreto²¹ e sigillo²² che a partecipare collegialmente, come *universitas* al governo furono *universi prelati, barones, milites, nobiles ac civitatenses regnicoleque*, e quindi non solo i membri del consiglio.

Quanto alla dieta, è indubbio che le sue radici affondano nell'uso delle adunanze di Alba Regia (Alba Regale, Székesfehérvár) per la festa di Santo Stefano dove il re d'ogni volta decideva i casi esposti a sua udienza. Nella Bolla d'Oro se ne parla come di una istituzione ormai consolidata, tanto da adottare provvedimenti per una eventuale assenza del re. Questo raduno venne designato originalmente quale *congregatio generalis* ed è dal tempo di re Mattia Corvino che il termine *dieta*²³ comincia a prendere il sopravvento. Nel corso dei secoli cambiò anche la sede della dieta. Anche se si ebbero diete convocate in varie parti del paese, la sua sede principale cominciò ad essere sempre di più la capitale del regno e residenza del re, la città di Buda o quella di Pest sulla sponda opposta del Danubio.

I decreti adottati dalla dieta continuarono ad essere emanati sotto forma di diploma regio. Questi diplomi però, già al tempo di re Mattia, rispecchiavano sempre di più la realtà secondo la quale le decisioni prese in seno alla dieta ed a lui sottoposti, il re le ratificava soltanto, senza partecipare attivamente alla loro redazione. Si ebbe anche il caso, come nel 1474, in cui furono gli stessi membri della dieta e del consiglio regio in latino *prelati et barones ac electi nobiles* ad emanare un diploma con le loro decisioni che il re ratificava con un diploma distinto.²⁴ Questa soluzione si rese necessaria poiché in quella occasione il re si trovava all'estero

20 Cf. nota 6.

21 *Decreta regni Hungariae / Gesetze und Verordnungen Ungarns 1300-1457, Collectionem manuscriptam Francisci Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Vera Bácskai, in Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publikationen des Ungarischen Staatsarchivs, II. Fontes / Quellenpublikationen 11, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. (= DRH 1301-1457.) pp. 338-352.*

22 Epigrafe del loro sigillo: + * sigillum * universitatis * regni * hungarie Ibidem.

23 ...in presenti dieta seu conventionem generali... (DRH 1458-1490, pp. 246., 250., 252., 256.)

24 *Ibidem* pp. 210-219.

(impegnato in una campagna militare, anzi, prigioniero di una fortezza assediata) e non avrebbe potuto di certo prendere parte alle sessioni della dieta ungherese. Analogicamente capitò, nel 1467, che le regole tributarie, adottate verosimilmente dal consiglio regio, vennero pubblicate solo come allegato di un'istruzione emanata a nome del re. Tra l'altro la pubblicazione ne fu solo parziale poiché si ebbero delle regioni dove non ne fu disponibile copia autentica, provocandovi così un *dubium iuris*.²⁵

I diplomi contenenti decreti regi furono, come tutti i documenti simili, preparati nella cancelleria regia. La redazione del testo spettava ai funzionari della cancelleria. Nell'epoca di re Mattia si assiste ad una decisa evoluzione con la progressiva sostituzione, anche nel caso dei diplomi, della scrittura umanistica a quella gotica. Anche l'uso, sempre più esteso, delle espressioni e del lessico tipici dell'umanesimo sono una caratteristica dei testi di questo periodo. L'esempio forse più sicuro della ricezione dell'antichità classica è dato dalla pratica di tradurre qualche volta con un termine del latino classico (*colonus*) i sottostanti, sino ad allora menzionati sempre con una parola ungherese latinizzata (*iobagiones*).²⁶ O di sostituire un toponimo vernacolare latinizzato, come Pozsony/Posonium²⁷ con quello di Istropolis,²⁸ evocante antiche reminiscenze. A volte si hanno pure delle citazioni di autori classici inseriti nel testo dei decreti. Ma né la scrittura umanistica, né le frasi dell'umanesimo non costituiscono, per la verità, una caratteristica generale dei decreti di Mattia Corvino. Lo storico contemporaneo già citato, Antonio Bonfini ce lo descrive come quello che, epurata l'Ungheria dalla rusticità, invitò nel paese i maestri dell'arte della politica, mitigò l'usanza degli avi pagani e repressé la superbia immane, nonché, per primo dai tempi di Attila, fece ossequiare gli ungheresi dalla dura cervice.²⁹

È vero, come si evince dalle sue leggi, egli volle cancellare cattive usanze secolari e riformare l'amministrazione dello stato. Ne sappiamo invece ben poco quanta parte abbia avuto personalmente nella redazione dei suoi decreti, che pur riportano, nella maggioranza dei casi, l'annotazione di cancelleria che segnala la volontà personale del re: *commissio propria domini regis*.

²⁵ DRH 1458-1490 p. 56.

²⁶ *Ibidem* pp. 183., 289., 299-300.

²⁷ *Ibidem passim*.

²⁸ *Ibidem* p. 178.

²⁹ Purgavit Ungariam rusticitate et inventos politicarum artium artifices introduxit, Scythicos mores mitiores effecit, immanem superbiam repressit et post Atilam primus ad obsequium diligens dure cervicis Ungarum redegit. (BONFINI, *Rerum Ungaricarum decades*, 4., 8., 559).

Bibliografia

A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai, (Függelék: a törvények szövege), írta ZÁVODSZKY (Levente), Budapest, 1904., hasonmás kiadás, előszó ÉRSZEGI (Géza), Pápa, 2002.

BONFINI, *Rerum Ungaricarum decades*, 4., 8., 559

ÉRSZEGI (Géza), *Az Aranybulla / Bulla aurea*, in *Fejér megyei Történeti Évkönyv*, 6 (1972) pp. 1-22.;

JÁNOSI (Mónika), *Törvényalkotás a korai Árpád-korban*, in *Szegedi Középkortörténeti Könyvtár* 9., red. KRISTÓ (Gyula), Szeged, 1996

Regal Portraits on Seals from the Hungarian National Archives, Edited by Géza ÉRSZEGI Magyar Képek, Bp.- Veszprém 2002.